Parere n. 4 del 08 agosto 2017 su salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento generale del Comune di Dualchi

Il sottoscritto Francesco Ledda, Revisore contabile di codesto Comune nominato con atto n. 6 del 08 giugno 2017;

PREMESSO CHE

- in data 14/04/2017 con deliberazione n. 5 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019 ed il Documento Unico di programmazione n. 12 del 23/03/2017 con deliberazione n. 11 DEL 02/03/2017;
- In data 08 agosto 2017 è stata sottoposta al Revisore Contabile, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

POICHE'

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

1. gli Enti Locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, comma 6.
2. con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il 31 Luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

L'art. 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'Organo consiliare dell'Ente entro il 31 Luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario , gli Enti Locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente e sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli Enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione per squilibrio della

gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art.194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione ad eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Detto tutto ciò:

Il Revisore Contabile, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato dal principio di programmazione All. 4/1 del D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dagli atti a corredo emerge che è stato riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio per un importo complessivo di euro 21.700,00 a seguito di sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Cagliari n. 306/2017 del 02/03/2017 e che l'Ente ha provveduto al finanziamento di detto debito per l'importo complessivo di euro 21.700,00 apportando le necessarie variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso e in quello successivo e che i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato situazioni che possono generare squilibri di parte corrente e/o di capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto essi sono garantiti dall'andamento generale delle entrate e delle spese nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2

E

- Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- Verificata l'esistenza di debiti fuori bilancio;
- Verificata la gestione di cassa che si trova in equilibrio e non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- Verificato che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti;
- Verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017-2019

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio.

Dualchi, 08 Agosto 2017

Il Revisore

Dott. Francesco Ledda